

Edifici di civile abitazione. (D.M. 25 gennaio 2019 – art.1)

D.M. 25 gennaio 2019 Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

(G.U. n. 30 del 5 febbraio 2019)

Art. 1 Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246

1. È approvato l'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto e che modifica le norme tecniche contenute nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, sostituendo il punto «9. *Deroghe*» e introducendo, dopo il punto 9, il punto «9-bis. *Gestione della sicurezza antincendio*».

2. Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al presente decreto si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo le modalità previste dall'art. 3.

Il decreto è entrato in vigore il 6 maggio 2019

Edifici di civile abitazione. (D.M. 25 gennaio 2019 – art.2)

Art. 2 Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione

1. Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i **requisiti di sicurezza antincendio delle facciate** sono valutati avendo come obiettivi quelli di:

- a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all'interno della costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio;
- b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio);

Edifici di civile abitazione. (D.M. 25 gennaio 2019 – art.2)

c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.

2. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al comma 1, nelle more della determinazione di metodi di valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili, la guida tecnica «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili» allegata alla lettera **circolare n. 5043 del 15 aprile 2013** della Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, del Ministero dell'interno può costituire un utile riferimento progettuale.

Edifici di civile abitazione. (D.M. 25 gennaio 2019 – art.2)

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli **edifici di civile abitazione di nuova realizzazione** e per quelli esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto comportanti la realizzazione o il **rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.**

4. Le disposizioni di cui al comma 1 **non si applicano per gli edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando** dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, **ovvero che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.**

Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate



Incendio Grenfell Tower Londra_ ©telegraphcouk

Ing. Antonio Giulio DURANTE

Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate

DEFINIZIONI

Facciata:

l'insieme dei componenti che costituiscono un sistema di chiusura (materiali, elementi, accessori etc.), progettati, assemblati ed installati al fine di realizzare l'involucro esterno verticale, o quasi - verticale, dell'edificio.

Facciata a doppia pelle:

Facciata a due pareti, separate da una cavità o intercapedine (denominata “corridoio d'aria” o “spazio intermedio”); essa può essere ventilata con sistema meccanico e/o naturale.

Tale tipologia di facciata può essere a doppia parete ventilata verso l'esterno (la parete interna è a tenuta d'aria e d'acqua e la parete esterna è permeabile all'aria) oppure a doppia parete ventilata verso l'interno (la parete esterna è a tenuta d'aria e d'acqua mentre la parete interna è permeabile all'aria).

Facciata semplice:

Facciata, anche di tipo multistrato, che non è una facciata a doppia pelle.

Sono incluse le facciate rivestite con elementi prefabbricati, fissati con legante umido o a secco in aderenza alla parete esistente sottostante (“cappotti termici”) e le facciate in mattoni o blocchi dotati di camera d'aria per l'isolamento termico.

Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate

DEFINIZIONI

Curtain wall (facciata continua):

Facciata esterna non portante, indipendente dall'ossatura strutturale dell'edificio e generalmente fissata davanti alla testa dei solai e dei muri trasversali. Una facciata continua include telai, pannelli, superfici vetrate, sigillature, sistemi di fissaggio, giunti, membrane di tenuta, ecc.

E' solitamente formata da una intelaiatura, costituita da elementi strutturali lineari interconnessi, vincolata alla struttura di supporto dell'edificio e riempita a formare una pelle continua leggera e avvolgente, che fornisce, di per sé o insieme all'edificio, tutte le normali funzioni di una parete esterna, ma tale da non avere funzioni portanti per lo stesso edificio. E' caratterizzata da una continuità dell'involucro rispetto alla struttura portante dell'edificio, che in genere resta interamente arretrata rispetto al piano della facciata (v. UNI-EN 13119:2007, EN 13830).

La facciata continua è generalmente progettata con struttura di alluminio estrusa e la cornice di alluminio (ma può essere anche con intelaiatura di legno, acciaio, pvc o altro) è generalmente riempita con vetro. Altre chiusure comuni includono: rivestimenti esterni in pietra, in pannelli di metallo o di legno, in strisce distaccate di vario materiale (tipo persiana o frangisole), finestre apribili ecc....

Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate



Il riferimento normativo era la lettera **Circolare Prot. n. DCPS/A5/DCPREV/5643 del 31/03/2010** oggi sostituita dalla lettera **Circolare Ministero dell'Interno Prot n. 5043 del 15/04/2013** che prevede l'utilizzo di sigillanti resistenti al fuoco a sviluppo lineare tra la facciata ed il solaio e specifici requisiti di resistenza al fuoco per almeno una porzione di facciata, in genere è sufficiente garantire una fascia di un metro di altezza.

Tali linee guida si applicano ad attività valutate nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi.



Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate

La principale problematica è rappresentata dal rischio di non garantire una sufficiente compartimentazione in corrispondenza dei giunti tra solai e facciate e tra pareti di compartimentazione e facciate.



Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate

FACCIAE SEMPLICI E CURTAIN WALLS

Resistenza al fuoco

Non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per gli elementi della facciata che appartengono a compartimenti aventi carico d'incendio specifico minore o uguale a 200 MJ/mq. Non sono altresì richiesti requisiti di resistenza al fuoco per gli elementi della facciata che appartengono a compartimenti all'interno dei quali il valore del carico di incendio specifico è superiore a 200 MJ/mq se essi sono provvisti di un sistema di spegnimento ad attivazione automatica.


La facciata deve presentare in corrispondenza di ogni solaio e di ogni muro trasversale, con funzione di compartimentazione, una fascia, realizzata come descritto in Allegato alla Circolare, costituita da uno o più elementi costruttivi di classe di resistenza al fuoco E60-ef (o→i). Nel caso delle facciate di tipo *curtain walls* è inoltre richiesto che l'elemento di giunzione della facciata ai solai e ai muri trasversali dei compartimenti sia di classe di resistenza al fuoco EI60 (i→o).

FACCIATA A DOPPIA PELLE

Intercapedine interrotta da elementi di interpiano resistenti al fuoco

Se l'intercapedine o lo spazio d'aria della facciata a doppia parete è interrotta da solai o setti di compartimentazione E60 per ciascun piano, la parete esterna ovvero la parete interna devono obbedire alle stesse regole delle facciate semplici.

Nei solai e setti resistenti al fuoco che interrompono l'intercapedine, possono essere praticate aperture allo scopo di consentire la circolazione di aria all'interno dell'intera intercapedine, a condizione che sia mantenuta salva la continuità della compartimentazione di interpiano attraverso l'intervento, in caso d'incendio, di dispositivi automatici di chiusura aventi requisito di resistenza al fuoco E60.



Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate

FACCIATA A DOPPIA PELLE

Intercapedine ventilata con parete esterna chiusa

Nel caso di facciate a doppia parete ventilata, avente intercapedine priva di interruzioni orizzontali, se la parete esterna è costituita, per oltre il 50 % della sua superficie, da elementi fissi che si rompono a temperature superiori a 100 °C, la parete interna dovrà avere, per l'intera altezza e per tutti i piani, una resistenza al fuoco EW30 (i↔o) da verificare mediante una prova in conformità alla norma EN 1364-1 nel caso in cui la parete interna poggi direttamente sui solai e in conformità alla norma EN 1364-3 nel caso in cui la parete interna sia di tipo Curtain Walls. In questo secondo caso è inoltre richiesto che l'elemento di giunzione della facciata ai solai e ai muri trasversali dei compartimenti sia di classe di resistenza al fuoco EI60 (i→o). In entrambi i casi deve essere comunque applicata la curva temperatura-tempo nominale standard.

Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate

FACCIATA A DOPPIA PELLE

Intercapedine ventilata con parete esterna aperta

Nel caso di facciate a doppia parete ventilata, con intercapedine priva di interruzioni, se la parete esterna è costituita, per almeno il 50 % della sua superficie da elementi provvisti di lamelle mobili di aerazione che si aprono automaticamente in caso di incendio (apertura almeno 30 gradi rispetto all'orizzontale) o di grate fisse distribuite con uniformità, o infine, di pannelli costituiti da materiali che a temperature inferiori a 100 °C fondono(¹), la parete interna dovrà presentare analoghi requisiti di resistenza al fuoco delle facciate semplici.

Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate

FACCIATA A DOPPIA PELLE

Presenza di impianto automatico di spegnimento nell'intercapedine

In presenza di un sistema automatico di spegnimento ad acqua, posizionato all'interno delle due pareti e dimensionato in modo da garantire una densità di scarica non inferiore a $10 \text{ l/min}\cdot\text{m}^2$ (2) sulle pareti interne dell'intero perimetro delimitante il compartimento, non sono richiesti specifici requisiti di resistenza al fuoco se la parete interna è in vetro temperato con trattamento *HST* (*Heat Soak Test*).

La portata dell'impianto, da considerarsi aggiuntiva alla portata destinata ad altri impianti di spegnimento previsti per l'edificio, deve essere tale da garantire il funzionamento contemporaneo, in erogazione, degli ugelli del piano immediatamente superiore a quello interessato dall'incendio, mentre la durata di scarica degli erogatori dovrà essere almeno pari a 60 minuti.

Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate

REAZIONE AL FUOCO

I rivestimenti, i pannelli, gli elementi decorativi fissi, i cappotti termici, gli isolanti termici, i materiali di tenuta, i sigillanti devono essere almeno di classe 1 di reazione al fuoco ovvero classe B-s3-d0, in accordo alla decisione della Commissione europea 2000/147/CE del 8.2.2000.

Nel caso di isolanti termici non direttamente esposti all'azione delle fiamme o dei fumi caldi, sono ammesse le seguenti classi di reazione al fuoco:

- C-s3-d2 se protetti con materiali almeno di classe A2;
- D-s3-d2 se protetti con materiali almeno di classe A1;
- E se protetti con elementi almeno di classe di resistenza al fuoco EI30

Qualora la facciata contenga altri componenti accessori quali persiane, avvolgibili, scuri, frangisole, ecc. e tali componenti occupino una superficie maggiore del 50% dell'intera superficie della facciata, i medesimi dovranno garantire i medesimi requisiti di reazione al fuoco indicati al primo capoverso.

Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate

ESODO DEGLI OCCUPANTI E SICUREZZA DELLE SQUADRE DI SOCCORSO

Nel caso in cui le facciate siano composte da materiali fragili ovvero che in caso di incendio possono dare luogo a rotture e distacchi di parti non minute, deve essere assicurato che gli sbarchi delle vie di esodo, i luoghi sicuri esterni e le zone adibite alle operazioni di soccorso risultino protetti dalla caduta delle parti della facciata.

Per edifici di altezza antincendio superiore a 54 m, la prescrizione di cui al comma precedente è estesa a tutte le parti costituenti l'involucro dell'edificio.

Nel caso di facciate a doppia pelle, il dimensionamento e/o la progettazione del sistema di esodo dovrà necessariamente tenere conto della difficoltà di accesso all'edificio dall'esterno, in caso di incendio, da parte delle squadre di soccorso.

È tuttavia possibile inserire in zone ben individuabili dalle squadre di soccorso dei serramenti con vetri facilmente apribili dall'esterno.

Edifici di civile abitazione. (D.M. 25 gennaio 2019 – art.3)

Art. 3 Disposizioni transitorie e finali

1. Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono adeguati alle disposizioni dell'allegato 1 del presente decreto entro i seguenti termini:
 - a. due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le disposizioni riguardanti l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza;**
 - b. un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto per le restanti disposizioni.**

Edifici di civile abitazione. (D.M. 25 gennaio 2019 – art.3)

2. Per gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, **viene comunicato al Comando dei vigili del fuoco** l'avvenuto adempimento agli adeguamenti previsti al comma 1, **all'atto della presentazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio**, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ***Il decreto è in vigore dal 6 maggio 2019.***

Edifici di civile abitazione. (D.M. 25 gennaio 2019 – modifiche all'allegato I)

9-bis. - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

9-bis.2- Attribuzione dei Livelli di Prestazione:

Ai fini del presente decreto, i L.P. devono essere attribuiti secondo lo schema di seguito indicato:

- L.P. 0 per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 24 m);
- L.P. 1 per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m *fino a 54 m*);
- L.P. 2 per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
- L.P. 3 per edifici di tipo e) (altezza antincendi oltre 80 m).

-Per gli edifici di altezza antincendi superiore a 24 m, qualora siano presenti attività ricomprese in allegato I al D.P.R. 151/2011, e comunicanti con l'edificio stesso ma ad esso non pertinenti e funzionali, dovrà essere adottato un livello di prestazione superiore, indipendentemente dal tipo di comunicazione.

-Per attività pertinenti e funzionali all'edificio si intendono, ad esempio, impianti produzione calore, autorimesse, gruppi elettrogeni ecc...

Edifici di civile abitazione. (D.M. 25 gennaio 2019 – modifiche all'allegato I)

9-bis. - GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

9-bis. 3- Misure gestionali in funzione dei L.P.

Ai fini del presente decreto, il responsabile dell'attività deve adottare quanto previsto dal corrispondente livello di prestazione:

Livello di prestazione 0

In riferimento agli edifici con altezza tra i 12 e i 24 m, è necessario semplicemente individuare i comportamenti e le azioni corretti da tenere non solo in caso di emergenza, ma anche quotidianamente, per non alterare le condizioni di sicurezza. Tutti gli occupanti devono conoscere tali azioni e, all'occorrenza, essere in grado di applicarle.

L.P.0 (12 m ≤ h < 24 m)

Compiti e funzioni	
Responsabile dell'attività	<ul style="list-style-type: none">- identifica le misure standard da attuare in caso d'incendio; (come sotto dettagliata)- fornisce informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d'incendio;- espone un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d'incendio;- mantiene in efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione
Occupanti	<p>In condizioni ordinarie:</p> <ul style="list-style-type: none">- osservano le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;- non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nel foglio informativo;
Misure da attuare in caso d'incendio (Nota 0)	<p>Le misure standard da attuare in caso d'incendio consistono nell'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere:</p> <ul style="list-style-type: none">- istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;- azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;- istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;

Nota 0:

In attività caratterizzate da promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d'esodo ed esercite da responsabili dell'attività diversi, le pianificazioni d'emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe. In tali attività, devono essere previste planimetrie per gli occupanti indicanti le vie d'esodo, installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili.

Edifici di civile abitazione. (D.M. 25 gennaio 2019 – modifiche all'allegato I)

Livello di prestazione 1

Per gli edifici tra i 24 e i 54 m, la pianificazione dell'emergenza deve essere predisposta, comunicata e verificata. Tra le misure preventive da applicare vi è anche la valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico degli impianti.

9-bis. 3.2 - L.P. 1 ($24\text{ m} \leq h < 54\text{ m}$)

	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	<p>Organizza la GSA attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none">• predisposizione e verifica periodica della pianificazione d'emergenza; (come sotto dettagliata)• informazione agli occupanti su procedure di emergenza da adottare in caso d'incendio e sulle misure antincendio preventive che essi devono osservare;• mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;• esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l'esodo in caso d'incendio; tali istruzioni saranno redatte in lingua italiana ed eventualmente, su esplicita richiesta dell'assemblea dei Condomini o qualora l'Amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l'utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente;• verifica, per le aree comuni, dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;• adozione delle misure antincendio preventive (come sotto dettagliato)
Occupanti	<p>In condizioni ordinarie, osservano le disposizioni della GSA, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• osservano le misure antincendio preventive, predisposte dal Responsabile dell'attività;• non alterano la fruibilità delle vie d'esodo e l'efficacia delle misure di protezione attiva e passiva; <p>In condizioni d'emergenza, attuano quanto previsto nella pianificazione di emergenza, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• attuano le procedure di allarme e comunicazioni;• attuano l'evacuazione secondo le procedure della pianificazione di emergenza;

9-bis. 3.2 - L.P. 1 ($24\text{ m} \leq h < 54\text{ m}$)

Misure antincendio preventive (Nota 1)	<p>Le misure antincendio previste consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none">• corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, delle sostanze infiammabili liquide e gassose;• mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili;• corretta chiusura delle porte tagliafuoco nei varchi tra compartimenti;• riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, divieto di fumo in aree ove sia vietato, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, ...);• gestione dei lavori di manutenzione, e valutazione delle sorgenti di rischio aggiuntive, in particolare: operazioni pericolose (es. lavori a caldo, ...), temporanea disattivazione impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità di compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, infiammabili);• valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all'isolamento termico e acustico e agli impianti;
Pianificazione dell'emergenza (Nota 2)	<p>La pianificazione dell'emergenza può essere limitata all'informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere. Tali informazioni potranno essere trasmesse anche semplicemente con avvisi in bacheca, ove presente, o secondo le modalità ritenute più opportune.</p> <p>Essa deve riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none">• istruzioni per la chiamata di soccorso e le informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso;• informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto• azioni da effettuarsi per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti;• istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;• divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005;• Ove presente l'impianto rivelazione automatica o manuale dell'incendio, dovranno essere previste apposite istruzioni di impiego e attivazione dell'allarme.

Edifici di civile abitazione. (D.M. 25 gennaio 2019 – modifiche all'allegato I)

Livello di prestazione 2

In caso di edifici tra i 54 e gli 80 m, oltre agli adempimenti del livello precedente, vi è l'obbligo di installazione di un impianto di segnalazione manuale e di allarme incendio con indicatori di tipo ottico e acustico, dei quali bisogna tener conto nella pianificazione dell'emergenza, che deve prevedere le procedure di attivazione e di diffusione dell'allarme.

Edifici di civile abitazione. (D.M. 25 gennaio 2019 - modifiche all'allegato I)

L.P.2 (54 m < h ≤ 80 m)	
	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	Come per il livello di prestazione 1 ed in aggiunta: - Prevede l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico, realizzato a regola d'arte;
Occupanti	Come per il livello di prestazione 1
Misure antincendio preventive	Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 1 ed in aggiunta i seguenti: - impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico;
Pianificazione emergenza	- In aggiunta a quanto previsto per il livello di prestazione 1, la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione dell'allarme;

Edifici di civile abitazione. (D.M. 25 gennaio 2019 – modifiche all'allegato I)

Livello di prestazione 3

Infine, per gli edifici oltre gli 80 m si prevede, in aggiunta alle indicazioni del livello di prestazione 2, occorre anche che il responsabile dell'attività:

designi il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio

designi il Coordinatore dell'emergenza, in possesso di un attestato di idoneità tecnica

predisponga un centro di gestione, localizzato anche presso la portineria, che deve essere dotato delle centrali per la gestione di impianti antincendio e del sistema di allarme vocale e servirà per il coordinamento delle operazioni da svolgere in condizioni di emergenza.

L.P. 3 (oltre 80 m)	
	Compiti e funzioni
Responsabile dell'attività	<p>Come per il livello di prestazione 2 ed in aggiunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predispone centro di gestione dell'emergenza conforme a quanto sotto dettagliato; - designa il Responsabile della GSA; - designa il Coordinatore dell'emergenza (soggetto in possesso di attestato di idoneità tecnica a seguito di frequenza di corso di rischio elevato ex D.M. 10 marzo 1998); - prevede l'installazione di un impianto EVAC a regola d'arte;
Responsabile della GSA (Nota 3)	<p>Pianifica e organizza le attività della GSA, di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive; - aggiorna la pianificazione dell'emergenza; - effettua il controllo periodico delle misure di prevenzione adottate - fornisce al Coordinatore dell'emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell'emergenza; - segnala al Responsabile dell'attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio;
Coordinatore dell'emergenza	<p>Sovrintende all'attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.</p> <ul style="list-style-type: none"> - se presente in posto, collabora alla gestione dell'emergenza presso il centro di gestione dell'emergenza; - se non presente in posto, deve essere immediatamente reperibile secondo le procedure di pianificazione di emergenza

L.P. 3 (oltre 80 m)

Misure antincendio preventive	Tutti gli adempimenti del livello di prestazione 2 ed in aggiunta i seguenti: <ul style="list-style-type: none">- centro di gestione dell'emergenza;- Sistema EVAC realizzato a regola d'arte
Pianificazione emergenza	- In aggiunta a quanto previsto per il LP2, la pianificazione dell'emergenza deve contenere le procedure di attivazione del centro di gestione dell'emergenza
Centro di gestione dell'emergenza	Il centro di gestione dell'emergenza è un locale utilizzato per il coordinamento delle operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza e può essere realizzato in locale anche ad uso non esclusivo (es. portineria, reception, centralino, ...). Il centro di gestione dell'emergenza deve essere fornito almeno di: <ul style="list-style-type: none">- informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, schemi funzionali di impianti, numeri telefonici...);- centrale gestione sistema EVAC;- centrale di controllo degli impianti rilevanti ai fini antincendio, ove presenti; Il centro di gestione dell'emergenza deve essere chiaramente individuato da apposita segnaletica di sicurezza.
Nota 3: Il responsabile della GSA può coincidere anche con il Responsabile dell'attività	